

ATTIVITA' CONSENTITE E VINCOLI

Nel PARCO DEGLI IBLEI

Quello che segue è naturalmente una ipotesi e una proposta, un insieme di norme ispirate a quanto di meglio è già operante in altri parchi nazionali e regionali.

Viene qui proposto non con la presunzione di “dettare anche le regole”, cosa che non spetta certamente a noi, ma per offrire un contributo ancora più esaustivo all’ipotesi istitutiva del Parco degli Iblei.

Lo si prenda come una traccia e una bozza per una regolamentazione che auspichiamo rispettosa della natura e, nel contempo, attenta alle esigenze culturali ed economiche degli abitanti del territorio.

ZONA A: Riserva Integrale

Nella zona A è consentito:

- a) esercitare le attività forestali. Esse avranno come obiettivo esclusivo il restauro, con modalità che garantiscono una evoluzione equilibrata delle biocenosi, degli aspetti originali dei boschi, laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico. Nei rimboschimenti di conifere mediterranee sono consentiti tutti gli interventi mirati all’evoluzione verso le formazioni climax di leccio e roverella, ovvero diradamenti dei soprassuoli a conifere e impianto di latifoglie autoctone laddove non siano presenti. Nei cedui sono consentiti i tagli di conversione, aventi come scopo finale la formazione di fustaie disetanee per pedali o per superfici. Va limitato all’indispensabile il sistema di piste forestali di servizio, disattivando quelle che alterano più pesantemente la naturalità dei luoghi.
- b) Esercitare le attività antincendio. Esse devono consistere, in particolare modo, in azioni di prevenzione e sorveglianza.

- c) Praticare l'escursionismo e il campeggio. Le escursioni a piedi e in bicicletta sono libere. Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti in zone particolari o per eccessive frequenze. Nuovi sentieri possono essere realizzati solo nei casi in cui il transito disordinato provochi effetti nocivi all'integrità ambientale. Le escursioni a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza in funzione dell'impatto ambientale.
- d) Raccogliere funghi. Tale attività può essere effettuata salvo limiti di zone e prescrizioni di modalità che saranno indicate, per ogni anno, dal comitato tecnico-scientifico.
- e) Esercitare attività di ricerca scientifica. Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà autorizzato, di volta in volta dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico-scientifico, in rapporto con le finalità di conservazione proprie della zona A.
- f) Effettuare ripopolamenti faunistici e introdurre specie scomparse. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. La eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e adesso scomparse, sarà preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli ecosistemi. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici e da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali, l'Ente potrà predisporre piani di cattura o abbattimento.
- g) Effettuare la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, forestali e delle opere murarie a secco, mantenendone le caratteristiche tipologiche della zona.

Nella zona A è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni e operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade e la realizzazione di elettrodotti.
- b) Modificare il regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali.
- c) Prelevare terra, sabbia o altri materiali.
- d) Raccogliere o manomettere rocce e minerali.
- e) Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.
- f) Esercitare la caccia o l'uccellazione.
- g) Danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova.
- h) Asportare o danneggiare piante o parti di esse.
- i) Abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi.
- j) Introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio.
- k) Accendere fuochi all'aperto.
- l) Introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona.

ZONA B: Riserva Generale Orientata

Nella zona B è consentito:

- a) esercitare, proseguire, riattivare le attività agricole nelle aree già utilizzate a fini agricoli. In tali aree è ammesso:
 - lo svolgimento delle attività agricole e il mutamento di coltura, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico, di cui alle leggi n. 1497 del 29 giugno 1939 e n. 431 dell'8 agosto 1985. Limitazioni o divieti conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio saranno associati a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare;
 - lo svolgimento di attività zootecniche, purchè non condotte su scala industriale;
 - la difesa delle piante ed i loro prodotti con i metodi dell'agricoltura biologica o integrata;
 - la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, mantenendone le caratteristiche tipologiche della zona;
 - la realizzazione di strutture edilizie (magazzini, deposito attrezzi, cisterne, stalle ecc.) necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie dell'architettura tradizionale e rurale iblea;
 - la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali ed eventuali condotte idriche, se ed in quanto necessarie alla conduzione dell'azienda agricola;
 - l'accesso motorizzato ai fondi per le attività produttive con la possibilità di realizzare stradelle di accesso, nel caso che il fondo ne sia totalmente sprovvisto;
 - l'accensione di fuochi controllati per operazioni connesse ad attività agricole;

- la destinazione di immobili esistenti che abbiano idonea consistenza ad attività agrituristiche, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti in materia.
- b) Le opere di riforestazione sono ammesse secondo le direttive del comitato tecnico-scientifico nelle aree devastate da incendi, in quelle in cui vi è compromissione dell'equilibrio idrogeologico e nelle aree prive di colture per abbandono.
- c) Esercitare attività antincendio. Il personale dell'Ente Parco ed il Corpo Forestale della Regione Siciliana sono autorizzati ad effettuare, anche in terreni privati, gli interventi di prevenzione antincendio, di cui alla legge regionale n. 52/84, art. 11 comma II.
- d) Raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare. Tale attività è consentita, salvo divieti e limiti concernenti quantità, luoghi, specie e modalità che saranno indicati dal Comitato Tecnico Scientifico.
- e) Esercitare l'escursionismo e il campeggio. Per favorire tali attività è ammesso il restauro e, se necessaria, la ristrutturazione degli edifici rurali già esistenti.
- f) Esercitare attività di ricerca scientifica. Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A. Per favorire la promozione delle suddette attività è consentita la ristrutturazione di manufatti esistenti, purché non in contrasto con le finalità proprie della zona B.
- g) Esercitare attività sportive. Sono escluse quelle attività che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
- h) Effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse. Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.
- i) Esercitare il traffico motorizzato. Tale attività è consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri montani.
- j) Esercitare la pastorizia. Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.

- k) Effettuare prelievi idrici a scopo idropotabile o irriguo, a patto che consentano il deflusso minimo vitale per gli ecosistemi acquatici.

Nella zona B è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili ed elettrodotti.
- b) Realizzare nuove opere che modifichino il regime delle acque.
- c) Prelevare terra, sabbia o altri materiali.
- d) Raccogliere o manomettere rocce o minerali.
- e) Esercitare la caccia e l'uccellazione
- f) Danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore; raccogliere o distruggere nidi e uova.
- g) asportare o danneggiare piante appartenenti alle specie elencate nell'elaborato 1 del presente piano.
- h) Abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate e di sosta.
- i) Introdurre veicoli a motore sulle piste forestali, sui sentieri montani e sulle mulattiere.
- j) Accendere fuochi all'aperto.
- k) Introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona.
- l) Esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva.
- m) Realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti.

Deroghe

E' consentita deroga ai divieti previsti nella zona B, e precisamente:

- Al divieto di cui al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole o ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all'ammodernamento delle strade rotabili, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per pic-nic ai margini delle strade suddette.
- Al divieto di cui al punto d) per le attività di ricerca scientifica.
- Al divieto di cui alla lettera f) per le attività di ricerca scientifica.
- Al divieto di cui al punto g) per le attività di ricerca scientifica.
- Al divieto di cui al punto i) relativamente alle piste forestali soltanto per i veicoli autorizzati dall'Ente Parco.
- Al divieto di cui al punto j) per le attività agricole, selvicolturali e pastorali.

ZONA C: Aree di protezione

Nella zona C è consentito:

- a) effettuare, sui manufatti esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo di cui alle lettere a, b e c dell'Art. 20 della legge regionale 71/78;
- b) esercitare le attività agricole, effettuare mutamenti di coltura, salvo il rispetto del vincolo paesaggistico (di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431), le attività forestali e la pastorizia;
- c) realizzare strutture edilizie (magazzini, deposito attrezzi, cisterne, stalle ecc.) necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie dell'architettura tradizionale e rurale iblea;
- d) praticare il bivacco e il campeggio;
- e) esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.

E' altresì consentito:

- f) effettuare, sul costruito esistente, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'Art. 20 della legge regionale 71/78;
- g) effettuare restauro di edifici di particolare pregio architettonico e ambientale, da destinare a finalità di fruizione del Parco;
- h) realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella legge regionale 98/81 Art. 8 punto 3.

Gli interventi di cui ai punti f), g) e h) sono subordinati alla esecutività del Piano Territoriale di Coordinamento, di cui all'Art. 18 della legge regionale 98/81.

Nella zona C è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ad eccezione di quelle consentite nel paragrafo 9.3.1.;
- b) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
- c) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) accendere fuochi all'aperto;
- f) esercitare attività industriali, comprese quelle estrattive.
- g) asportare o danneggiare piante appartenenti alle specie elencate nell'elaborato 4 del presente piano.

Deroghe

E' ammessa deroga:

- al divieto di cui al punto a) per la predisposizione dei piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- al divieto di cui al punto e) per le operazioni connesse alle attività agricole, selvicolturali e pastorali.

ZONA D: Aree di controllo

Nella zona D è consentito:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio;
- b) predisporre piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985 n. 37;
- c) esercitare attività agricole, zootecniche e selvicolturali;
- d) esercitare attività commerciali;
- e) esercitare attività artigianali ed industriali;
- f) circolare con qualsiasi mezzo di trasporto;
- g) effettuare attività sportive, educative e ricreative;
- h) esercitare la caccia relativamente al solo coniglio selvatico, secondo il calendario venatorio regionale;
- i) esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate;

Le attività di cui al paragrafo precedente sono consentite purché compatibili con le finalità del Parco.

Eventuali divieti o limiti all'esercizio delle attività consentite potranno essere disposti dal regolamento del Parco, in rapporto alla tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

Nella zona D è vietato:

- a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- b) introdurre specie vegetali e animali estranee alla flora e fauna tipiche della zona;
- c) esercitare l'uccellazione e danneggiare, raccogliere, distruggere nidi o uova;

- d) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e selvicolturali.

Ambientazione delle nuove costruzioni

Le nuove costruzioni, da realizzare in zona B o in aree contigue ad essa devono rispettare le proporzioni, la forma, la disposizione dei volumi, i rapporti vuoto-pieno dei prospetti, gli accostamenti cromatici tradizionali, in particolare per le coperture, con uso prevalente dei materiali ed intonaci iblei di radicata tradizione.

L'altezza, comunque, non potrà superare quella delle antiche preesistenze, in genere di una o due elevazioni fuori terra.

Le tecniche costruttive tradizionali devono essere integrate, ove necessario, con opportuni accorgimenti antisismici e di coibentazione, appositamente elaborati ai fini del mantenimento dei caratteri essenziali dell'architettura iblea.

Le nuove costruzioni, da realizzare nel contesto di recenti eterogenee preesistenze, anche se utilizzano tecnologie e concezioni architettoniche avanzate, devono evidenziare il legame con la cultura architettonica tradizionale delle zone più vicine, ad antica antropizzazione.

Le nuove costruzioni, se isolate, devono presentare volumi in armonico rapporto con la morfologia naturale del sito.

Nella sistemazione esterna dei manufatti deve essere curato per tutte le componenti costruttive un adeguato inserimento ambientale.

Autorizzazioni

Qualsiasi realizzazione di opere ammesse nelle varie zone del Parco è subordinata ad una specifica autorizzazione da rilasciarsi dall'Ente Parco, se costituito, o dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente previo parere del Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale.

L'autorizzazione, prevista nel paragrafo precedente, deve essere richiesta altresì anche per quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione e comunicazione, elencate all'Art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985 n. 37.